OPPOSIZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AVVERSO VERBALE DI ACCERTAMENTO ex art. 204 bis, Codice della Strada

Tanto premesso voglia l'adito Giudice accogliere le seguenti

conclusioni

- sospendere l'esecutività del suddetto provvedimento, sanzioni e pene accessorie (indicare l'eventuale sospensione della patente) ricorrendone gravi e giusti motivi, preliminarmente all'instaurazione del contraddittorio (8);
- accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento opposto e disponendo di seguito delle spese di giustizia ex art. 23 L. 689/1981 comma 11.

Ai fini istruttori:

-	si allega il verbale impugnati in originale (9);
_	si chiede l'audizione dei seguenti testimoni:

Si dichiara che il presente giudizio è esente da ogni tassa e imposta ex art. 23 comma 8 L. 689/1981.

Addì

Il ricorrente

NOTE

- (1) L'Ufficio del Giudice di Pace competente sarà quello del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Nella intestazione non è necessario specificare anche l'indirizzo in cui ha sede l'Ufficio. Il termine previsto per procedere all'opposizione è di 60 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento.
- (2) Si devono specificare chiaramente i dati anagrafici del ricorrente e i dati relativi alla residenza, pena l'inammissibilità del ricorso. L'opposizione innanzi al GdP prevede la possibilità di difesa diretta del ricorrente senza ricorrere al mandato all'avvocato. Pertanto, ai fini della notifica degli atti processuali, il ricorrente dovrà provvedere ad eleggere domicilio nel Comune dove ha sede l'Ufficio del GdP, nel caso in cui la sua residenza cada in un Comune diverso. In mancanza le notificazioni al ricorrente saranno eseguite mediante deposito presso la cancelleria del Giudica e sarà cura del ricorrente stesso verificare che vi siano gli atti processuali.
- (3) Specificare il numero dell'ordinanza o l'eventuale numero di repertorio.
- (4) Specificare l'autorità che ha eseguito l'accertamento.
- (5) Specificare la data di ricevimento dell'atto notificato.
- (6) Procedere ad una esposizione chiara e concisa dei fatti, evidenziando soprattutto le discordanze tra i fatti rilevati dagli accertatori e quelli addotti dal ricorrente. Tutti i fatti esposti in questa sede serviranno come presupposto a base delle osservazioni di diritto che dovranno tendere invalidare il verbale di accertamento.
- (7) Si devono elencare gli errori formali e vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento. In sostanza evidenziare la violazione di legge, l'eccesso di potere oppure l'incompetenza che sono alla base della redazione del provvedimento. A **titolo esemplificativo** si redige di seguito un elenco riportante alcuni possibili motivi di nullità:
 - caso fortuito o forza maggiore (es. improvviso malore)
 - sussistenza di cause di esclusione della responsabilità (stato di necessità, legittima difesa, adempimento di un dovere).
 - errori formali (trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o dei dati del veicolo come la targa; mancanza dei dati di chi ha provveduto all'accertamento; assenza di indicazioni sull'infrazione commessa; erronea e/o illogica esposizione dei fatti)
 - notificazione oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento;
 - mancanza o inadeguatezza dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;
- (8) L'opposizione al GdP non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento, è necessario richiederla ed addurre a fondamento dei gravi motivi. Il GdP può disporre la sospensione con ordinanza inoppugnabile.
- (9) Pena l'inammissibilità del ricorso, occorre allegare il provvedimento notificato.